

D.L. SOSTEGNI-BIS: CONVERSIONE IN LEGGE

La Legge n. 106 del 23/7/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24/7/2021, ha convertito il D.L. n. 73 del 26/5/2021 con rilevanti variazioni.

Si presentano di seguito le principali novità in materia fiscale.

PROROGHE**Proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni**

La rivalutazione del costo di partecipazioni e terreni posseduti da persone fisiche all'1/1/2021 può essere effettuata entro il **15/11/2021**.

Entro tale data deve essere asseverata apposita perizia di stima, da parte di soggetto abilitato, ed effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11%, in unica soluzione o della sua prima rata di tre.

Estensione della durata dei finanziamenti con garanzia SACE

La garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia viene estesa da 6 a **10 anni**. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti.

Proroga dei termini di versamento delle cartelle

E' prorogata al 31/8/2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ed avvisi di addebito.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il mese successivo, ovvero il **30/9/2021**.

Proroga versamenti per "Rottamazione dei ruoli" e "saldo e stralcio degli omessi pagamenti"

Vengono ulteriormente posticipate le rate relative alla c.d. "rottamazione dei ruoli"

(inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione), nonché quelle relative al c.d. "saldo e stralcio degli omessi pagamenti", scadute nel corso del 2020 e del 2021.

Per effetto dell'ulteriore proroga si dovevano pagare entro il 2/8/2021 le rate in scadenza il 28/2/2020 e il 31/3/2020 e si dovranno pagare entro:

- il 31/8/2021, la rata in scadenza il 31/5/2020;
- il 30/9/2021, le rate in scadenza il 31/7/2020;
- il 31/10/2021, la rata in scadenza il 30/11/2020;
- il 30/11/2021, le rate in scadenza il 28/2/2021, il 31/3/2021, il 31/5/2021 e il 31/7/2021.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**Contributi a fondo perduto**

Si ricorda che è stato istituito un contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva al 26/05/2021 che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi **non superiori a 10 milioni** di euro.

Sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le holding.

Sono state inizialmente previste due differenti modalità di riconoscimento.

Il contributo "automatico"

Ai soggetti che hanno già presentato istanza per il contributo previsto dal D.L. 41/2021, il nuovo contributo verrà riconosciuto di importo pari a quello precedente, in modo automatico e senza necessità di presentare alcuna istanza;

Il contributo "alternativo"

Se l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del periodo 1/4/2020 – 31/3/2021 è stato inferiore di almeno il **30%** rispetto a quello del periodo 1/4/2019 – 31/3/2020, è possibile presentare istanza per richiedere il nuovo contributo, determinato applicando al “calo del fatturato medio mensile” una percentuale variabile in base allo scaglione di ricavi/compensi conseguiti nel 2019:

scaglione	beneficiari contributo Sostegni	non beneficiari contributo Sostegni
0 – 100.000	60%	90%
100.000 – 400.000	50%	70%
400.000 – 1.000.000	40%	50%
1.000.000 – 5.000.000	30%	40%
5.000.000 – 10.000.000	20%	30%

Il contributo non può superare l'importo di 150.000 euro.

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all'agenzia delle Entrate entro il **2/9/2021**, soltanto dopo la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa al primo trimestre 2021.

Il contributo “perequativo”

E' stato introdotto un ulteriore contributo “perequativo”, spettante ai soggetti che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio al 31/12/2020 rispetto a quello in corso al 31/12/2019, determinato secondo una percentuale e con modalità che saranno definite con un apposito Decreto Ministeriale di prossima emanazione.

La relativa istanza potrà essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 sarà trasmessa all'agenzia delle Entrate entro il 10/9/2021.

Contributo per soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro

Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai titolari di reddito agrario o con ricavi/compensi che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi **da 10 milioni a 15 milioni** di euro, se l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del periodo 1/4/2020 – 31/3/2021 è stato inferiore di almeno il **30%** rispetto a quello del periodo 1/4/2019 – 31/3/2020. Il contributo è riconosciuto come segue:

- il contributo “base” applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, a cui si somma il contributo “automatico” di cui sopra;
- il contributo “alternativo” applicando, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui al punto precedente, la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1/4/2020 al 31/3/2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1/4/2019 al 31/3/2020. Se spetta il presente contributo non è riconosciuto il contributo “automatico”;
- il contributo “alternativo” applicando, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo “base”, la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1/4/2020 al 31/3/2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1/4/2019 al 31/3/2020.

CREDITI D'IMPOSTA

Credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda anche ai commercianti al

dettaglio con ricavi 2019 superiori a 15 milioni di euro

E' previsto un credito d'imposta anche a favore dei commercianti al dettaglio per i canoni di locazione di immobili non abitativi ed affitto d'azienda relativi ai mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che hanno registrato un calo del fatturato/corrispettivi del periodo 1/4/2020 – 31/3/2021 rispetto al periodo 1/4/2019 – 31/3/2020 di almeno il **30%**. La verifica di tale requisito non è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019

Il credito d'imposta spetta nella misura del **40%** dei canoni corrisposti per contratti di locazione di immobili e di leasing e del **20%** dei canoni corrisposti per contratti di affitto d'azienda.

Credito d'imposta sanificazione, DPI e tamponi

Il credito d'imposta, pari al **30 % delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021**, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, dovrà essere richiesto **dal 4/10/2021 al 4/11/2021**.

Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti

Alle imprese che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel 2021 viene riconosciuto un nuovo credito d'imposta. Sono agevolabili le spese:

- sostenute fino all'importo massimo di **euro 30.000** per ciascuna impresa beneficiaria;
- relative al costo aziendale del dipendente per il periodo di partecipazione a corsi di specializzazione e di

perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Il credito d'imposta è concesso nella misura pari al **25%** delle spese sostenute nei limiti sopra indicati.

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con apposito Decreto Ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Credito d'imposta per l'acquisizione di competenze manageriali

Viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 100% per le piccole e microimprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate, fino all'importo massimo di euro 100.000.

Le disposizioni attuative, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, saranno definite con un successivo Decreto Ministeriale.

Credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici

E' stato aumentato al **100%** il credito di imposta per le commissioni maturate dall'1/7/2021 al 30/6/2022, in favore degli esercenti attività di impresa, arte e professioni che utilizzino strumenti di pagamento evoluti o strumenti di pagamento elettronici collegati a registratori telematici nelle operazioni verso i consumatori finali. I

strumenti di pagamento POS devono garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero assolvere l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica alle Entrate dei dati dei corrispettivi. Le caratteristiche tecniche degli strumenti saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta per l'acquisto di POS

E' stato introdotto un ulteriore credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, sulle spese sostenute tra l'**1/7/2021 e il 30/6/2022**. Tale credito spetta nel limite di spesa di **160 euro** per ciascun beneficiario nelle seguenti misure:

- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che nel 2022 acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa di **euro 320** per soggetto, nelle seguenti misure:

- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione.

Le caratteristiche tecniche saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

ALTRE DISPOSIZIONI

Ricontrattazione delle locazioni commerciali

Locatario e locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di **5 mesi nel 2021**, ove sussistano le seguenti condizioni:

- il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8/3/2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica concessa alla pandemia stessa;
- si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1/3/2020 e il 30/6/2021 inferiore almeno del **50%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1/3/2019 e il 30/6/2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall'8/3/2020.

Aggiornato al 27 agosto 2021